

Notizie Assimpidro 19-2016

Il GSE ha pubblicato, sul proprio sito, la seguente notizia:

News

Istruzioni per il rinnovo 2017 delle convenzioni a prezzi minimi garantiti al mercato libero

[ritiro dedicato](#), [prezzi minimi garantiti](#), [convenzioni 2017](#), [mercato libero](#)

Categoria: GSE Servizi | **06 Ottobre 2016**

Il prossimo **1° dicembre** il GSE invierà ai tutti i produttori la mail con le **istruzioni necessarie a rinnovare la Convenzione a Prezzi minimi garantiti** nel caso in cui l'energia elettrica sia commercializzata al mercato libero ai sensi di quanto previsto all'art. 15 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07 e s.m.i **per l'anno 2017**.

A partire da tale data sarà possibile effettuare la richiesta di rinnovo mediante l'apposita funzionalità presente sul portale informatico RID.

Convenzione Prezzi Minimi Garantiti Mercato Libero

Cosa si intende per convenzione con conguaglio a PMG?

Il produttore, che vende l'energia elettrica immessa in rete dal proprio impianto di produzione sul mercato libero, può stipulare questo tipo di convenzione con il GSE la quale prevede che il GSE valorizzi l'energia elettrica immessa in rete, nel periodo di decorrenza della convenzione, ai Prezzi Minimi Garantiti: qualora la valorizzazione a PMG sia più conveniente della valorizzazione ai prezzi di mercato, il GSE è tenuto a riconoscere al produttore la differenza, detta corrispettivo integrativo.

La convenzione ha durata annuale (anno solare), per mantenerne l'efficacia il produttore deve inviare la richiesta di rinnovo entro il 31 dicembre di ogni anno attraverso l'apposita funzionalità presente sul portale.

Allegato A alla delibera 280/07

Articolo 15

Applicazione dei prezzi minimi garantiti nel caso in cui l'energia elettrica sia commercializzata sul libero mercato

15.1

L'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 7.1(*) ammessi a beneficiare dei prezzi minimi garantiti, ha diritto, previa richiesta dei produttori e nei limiti delle quantità di energia elettrica immessa indicate in Tabella 1 riferite all'intero anno solare, all'applicazione dei prezzi minimi garantiti anche nel caso in cui sia commercialmente destinata ad un trader ovvero sia commercializzata direttamente presso i mercati organizzati dell'energia elettrica. Tale energia elettrica deve soddisfare tutti i requisiti previsti, ai sensi del presente provvedimento, per l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 (**), del decreto legislativo 387/03.

15.2

Per le finalità di cui al comma 15.1, il produttore presenta istanza al GSE secondo modalità da quest'ultimo definite.

15.3

A seguito della richiesta di cui al comma 15.2, il GSE stipula con il produttore una apposita convenzione esclusivamente finalizzata all'erogazione dei prezzi minimi garantiti. Tale convenzione ha effetti a decorrere da una data concordata con il produttore e comunque successiva alla data in cui viene inviata al GSE la richiesta di cui al comma 15.2.

15.4

Nell'ambito della convenzione di cui al comma 15.3, il GSE:

- a) riconosce a conguaglio, al termine di ciascun anno solare, la differenza, se positiva, tra:
 - il prodotto tra i prezzi minimi garantiti di cui all'articolo 7 e la quantità di energia elettrica immessa (limitatamente alla quantità di energia elettrica a cui tali prezzi sono riferiti su base annuale solare) e
 - il prodotto tra il prezzo zonale orario e la medesima quantità di energia elettrica immessa di cui al precedente alinea;
- b) applica un corrispettivo a copertura dei costi amministrativi determinato dal medesimo GSE.

15.5

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al comma 7.3, nonché agli articoli 11, 12 e 13. In particolare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, il GSE dà separata evidenza agli impianti che percepiscono i prezzi minimi garantiti secondo le modalità di cui al presente articolo.

15.6

Il GSE, entro il 28 febbraio 2014, definisce lo schema di istanza di cui al comma 15.2, lo schema di convenzione di cui al comma 15.3, il corrispettivo di cui al comma 15.4, lettera b), nonché i flussi informativi necessari ai fini dell'attuazione del presente articolo e li sottopone alla verifica del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità.

(*) impianti idroelettrici con potenza fino a 500kW

(**) partecipazione al mercato elettrico

19 ottobre 2016